

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 6: Obblighi particolari del datore di lavoro e del lavoratore

Sezione 1: Regolamento aziendale

Art. 67 Regolamento aziendale stabilito per convenzione o emanato dal datore di lavoro

OLL 1

Art. 67

Articolo 67

Regolamento aziendale stabilito per convenzione o emanato dal datore di lavoro

(art. 37 LL)

¹ La delegazione dei lavoratori è eletta liberamente se l'elezione è avvenuta secondo i principi degli articoli 5-7 della legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione.

² Se il regolamento aziendale è emanato dal datore di lavoro, un esemplare è affisso nell'azienda in luogo ben visibile o è distribuito ai lavoratori. Entro quattro settimane, i lavoratori possono esprimere per scritto il loro parere o devono essere ascoltati personalmente dal datore di lavoro.

Capoverso 1

La scelta di una delegazione di lavoratori, conformemente agli articoli 5-7 della legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione, RS 822.14), si svolge nel modo seguente: se un quinto dei lavoratori (o 100 persone occupate in aziende con più di 500 persone occupate) ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se procedere alla formazione di un organo che rappresenti i lavoratori. Se la maggioranza dei votanti si pronuncia a favore della formazione di una simile rappresentanza, i datori di lavoro e i lavoratori organizzano congiuntamente un'elezione generale e libera di tre o più persone a seconda delle dimensioni e della struttura dell'azienda. Se un quinto dei lavoratori lo richiede, l'elezione deve svolgersi a voto segreto.

Capoverso 2

Il datore di lavoro può emanare autonomamente il regolamento aziendale nella misura in cui contiene soltanto prescrizioni sulla protezione della salute e la prevenzione degli infortuni, sull'ordine e sul comportamento dei lavoratori nell'azienda. Anche in questo caso, i lavoratori o la loro delegazione eletta secondo il capoverso 1 del presente articolo devono essere consultati (v. commento degli art. 37 e 38 LL).